

## Osservatorio sull'esecuzione forzata civile – trimestre n. 3/2026

*Observatory on Enforcement Proceedings – Quarter 3/2026*

**di Andrea Greco**

**Abstract [ITA]:** questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel terzo trimestre del 2026 in materia di esecuzione forzata nonché una breve nota di commento a Cass., Sez. I, 10 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24595.

**Abstract [ENG]:** *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court about enforcement in the third quarter of 2026 as well as a short note on the judgment Cass., Sez. I, 10 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24595.*

**Parole chiave:** esecuzione forzata civile – evoluzioni giurisprudenziali

**Keywords:** *enforcement – jurisprudential developments*

**SOMMARIO:** 1. Famiglia parentale e famiglia ristretta. La suprema Corte torna sui labili confini della tutela accordata dal fondo patrimoniale. Nota a Cass., Sez. I, 10 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24595 – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2026.

**1. Famiglia parentale e famiglia ristretta. La suprema Corte torna sui labili confini della tutela accordata dal fondo patrimoniale. Nota a Cass., Sez. I, 10 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24595.**

**La massima:** In tema di fondo patrimoniale la nozione di famiglia ai cui bisogni occorre aver riguardo è solo quella nucleare formata dai coniugi e dai figli a carico essendo esclusa quella allargata costituita anche dai figli maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.

**La vicenda giudiziaria:** Con sentenza n.195/2023 il Tribunale di Lecco accogliendo l'opposizione all'esecuzione proposta da A.A. aveva dichiarato opponibile al creditore procedente un fondo patrimoniale costituito in data 29 aprile 2011 dai coniugi A.A. (opponente) e B.B. La procedura esecutiva nasceva da un atto di pignoramento relativo ad immobili di proprietà del sig. A.A. notificato a quest'ultimo il 13 ottobre 2020 dalla Banca in ragione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecco per un credito di Euro 1.060.727,06 (somma dovuta alla Banca a titolo di fidejussione rilasciata in data 12 settembre 2005 da A.A. a garanzia di un debito di una società terza); successivamente, in data 3 dicembre 2020, detto credito era stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco alla SPV S.r.l., la quale era intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella suddetta procedura esecutiva quale cessionaria dell'originaria creditrice ed in sostituzione della stessa. Ebbene, il Tribunale adito in sede di opposizione all'esecuzione aveva ritenuto che A.A. avesse dimostrato che i beni pignorati non erano assoggettabili all'esecuzione forzata della Banca e poi della SPV S.r.l. in quanto facevano parte di un fondo patrimoniale regolarmente costituito ed annotato a margine dell'atto di matrimonio nonché nei registri immobiliari e destinato al soddisfacimento delle esigenze familiari cui era estraneo il debito azionato in via esecutiva. La Corte di appello, adita dalla SPV S.r.l., respingeva quindi il gravame osservando che il credito azionato in via esecutiva originava dalla garanzia rilasciata da A.A. a favore di una società le cui quote sociali erano interamente di proprietà dei figli di questo, D.D. e E.E., ultra maggiorenni; pertanto, posto che il pignoramento era stato

eseguito su beni facenti parte di un fondo patrimoniale costituito ex art.170 c.c.; pertanto, atteso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale non erano aggredibili dai creditori generali dello A.A. ma solo da quelli che vantassero ragioni collegate ad obbligazioni assunte dallo stesso nell'interesse della famiglia occorre stabilire se la predetta obbligazione fideiussoria rispondesse al fine di soddisfare i bisogni della sua famiglia come sosteneva l'appellante SPV S.r.l. in sede di gravame. Tuttavia, come era stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la famiglia ai cui bisogni occorre aver riguardo era solo quella "nucleare" formata dai coniugi e dai figli a carico essendo esclusa quella "allargata" costituita anche dai figli maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico (quali indiscutibilmente erano D.D. e E.E., titolari delle quote della società in favore della quale era stata rilasciata la fideiussione del padre), ragione per la quale la Corte di appello concludeva evidenziando come le necessità della società garantita e dei suoi soci, per quanto figli del fideiussore A.A., non potevano considerarsi "bisogni della famiglia" ai fini di ritenere aggredibili i beni del fondo a quei bisogni vincolati e neppure risultava in alcun modo che detti bisogni della famiglia (formata ora dal solo A.A. e dalla moglie B.B.) fossero stati soddisfatti dalla predetta società in via indiretta in ragione della compartecipazione dei genitori e dei figli in altre società; infine, a detta della Corte di appello l'estraneità ai "bisogni della famiglia" così individuati dell'obbligazione fideiussoria assunta dallo A.A. doveva ritenersi conosciuta dalla Banca giacché era la stessa età dei soci della società garantita (entrambi ultracinquantenni) e il fatto che questi esercitassero una loro attività economica attraverso la suddetta società (oltretutto numerose altre, citate dalla stessa difesa dell'appellante), che induceva in via presuntiva a ritenere che al creditore fosse nota l'estraneità di costoro al nucleo familiare del padre cui era stata richiesta la fideiussione. Avverso la sentenza della Corte di appello la SPV S.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi di cassazione. A.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo.

**Il principio di diritto espresso nella pronuncia:** Con l'ordinanza in esame la suprema Corte, ribadito ancora una volta il consolidato principio secondo il quale «nell'ampia accezione che deve riconoscersi all'espressione "bisogni" (non limitata alle esigenze essenziali dei componenti, ma anche quelle relative al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi)», ha precisato che la tutela segregativa garantita dal fondo patrimoniale «non è estensibile alla famiglia parentale allargata, ossia a quei soggetti – siano essi figli maggiorenni economicamente autosufficienti, ascendenti o collaterali – che non siano più destinatari di un obbligo legale di mantenimento in capo ai disponenti» e ciò in quanto occorre «evitare che il fondo patrimoniale – che incide sulla garanzia generica dei creditori, sottraendo ad essa determinati beni – sia utilizzato laddove il sacrificio della posizione creditoria non trovi la sua giustificazione nell'esigenza di tutelare il nucleo familiare che fa capo ai coniugi disponenti, onde non vi è invece ragione di estendere tale tutela a favore di soggetti che hanno acquisito piena autonomia patrimoniale e che operano sul mercato come centri di imputazione giuridica indipendenti».

**La giurisprudenza in materia:** Appare chiaro dall'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione il tentativo, sicuramente non agevole, di addivenire ad un bilanciamento tra un istituto – il fondo patrimoniale previsto dall'art. 167 c.c. – in forza del quale «ciascuno o entrambi i coniugi per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento» possono costituire un vincolo su una parte o tutto il proprio patrimonio destinando «determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia» e la generale previsione di una responsabilità patrimoniale universale del debitore – si fa qui riferimento all'art. 2740 c.c. a mente del quale questi «risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni

della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». A distanza di oltre cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia che ha dato i natali all'istituto del fondo patrimoniale così come oggi lo conosciamo, appare infatti abbastanza evidente che, almeno a prendere come metro di paragone la copiosa giurisprudenza di legittimità inerente la legittimità delle azioni revocatorie dei fondi trascritti ed annotati, il ricorso all'istituto sia stato giustificato soprattutto da una volontà elusiva della responsabilità patrimoniale di quello dei due coniugi il cui patrimonio, soprattutto per l'esercizio di attività che per loro stessa natura comportavano il rischio di condanna al pagamento di ingenti somme quali quelle professionali o imprenditoriali, risultava potenzialmente aggredibile dai creditori. È probabilmente per questi motivi che la giurisprudenza della suprema Corte ha quasi da subito optato per un'interpretazione che potremo definire estensiva della disposizione di cui all'art. 170 c.c. in forza del quale «l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». Già nel lontano 1984, infatti, a distanza di meno di dieci anni dall'entrata in vigore della riforma, la suprema Corte aveva avuto modo di osservare che «in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.c., nel testo di cui alla l. 19 maggio 1975, n. 151, per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì, analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata l. n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali, nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi» (Cass., Sez. III, 07 gennaio 1984, n. 134. La sentenza è ripostata in *Foro Italiano*, 1985, I, 558 ed in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1985, I, 19). Il principio, se si esclude il riferimento ai frutti dei beni dotali, si quindi è mantenuto sostanzialmente invariato nelle successive sentenze e massime della suprema Corte arrivando praticamente intatto sino ai giorni nostri (si vedano, a mero titolo di esempio, Cass., Sez. I, 18 settembre 2001 (ud. 18/09/2001), n. 11683, Cass., Sez. III, 11 luglio 2014 (ud. 26 marzo 2014), n. 15886, Cass., Sez. V, 27 aprile 2018 (ud. 13 febbraio 2018), n. 10220, e, in tempi ancora più recenti Cass., Sez. III, Ord., 13 novembre 2023 (ud. 19 settembre 2023) n. 31575 secondo la quale «il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto»). L'estraneità di un'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi, dunque, sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa di uno o di entrambi i coniugi, e ciò in considerazione della circostanza che «la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto – la fideiussione prestata in favore di una società – in sé e per sé considerata» (Cass., Sez. I, Ord., 25 ottobre 2021 (ud. 13 ottobre 2021), n. 29983) non potendosi escludere «la ricorrenza delle condizioni che legittimano l'aggressione di beni segregati in un fondo a tutela dei bisogni della famiglia ... per il solo fatto dell'insorgenza del debito

nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori» (Cass., Sez. III, Ord. 13 novembre 2023 (ud. 19 settembre 2023), n. 31575). La necessità di bilanciare la tutela del credito con quella della famiglia è alla base di un ulteriore passaggio argomentativo presente nella sentenza in commento e nella giurisprudenza più recente della suprema Corte. Se si ritiene, infatti, che il fondo patrimoniale debba necessariamente costituire un'eccezione al generale principio della responsabilità patrimoniale universale del debitore e che questa eccezione possa trovare giustificazione nel *favor* accordato anche dalla nostra Costituzione alla famiglia, la nozione di quest'ultima deve essere intesa in senso stretto andando a ricomprendere solo ed esclusivamente i coniugi ed i figli dei quali essi hanno cura e il cui mantenimento è imposto dalla legge. Si sono espresse in tal senso le sezioni unite della suprema Corte di cassazione precisando che l'istituto «non si riferisce alla famiglia c.d. parentale, ma alla famiglia nucleare, che comprende oltre che i coniugi anche i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente» Cass., Sez. Un. Civ., 13 ottobre 2009 (ud. 29 settembre 2009), n. 21658 ed in tempi più recenti anche Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024 (ud. 10 ottobre 2024), n. 27792 secondo la quale «la costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali. Di conseguenza, la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia "parentale" bensì alla famiglia "nucleare" in essa sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo (...) in quest'ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti». La tutela segretativa non è, dunque, «estensibile alla famiglia parentale allargata, ossia a quei soggetti - siano essi figli maggiorenni economicamente autosufficienti, ascendenti o collaterali - che non siano più destinatari di un obbligo legale di mantenimento in capo ai disponenti; limite soggettivo la cui ratio è evidentemente quella di evitare che il fondo patrimoniale – che incide sulla garanzia generica dei creditori, sottraendo ad essa determinati beni – sia utilizzato laddove il sacrificio della posizione creditoria non trovi la sua giustificazione nell'esigenza di tutelare il nucleo familiare che fa capo ai coniugi disponenti, onde non vi è invece ragione di estendere tale tutela a favore di soggetti che hanno acquisito piena autonomia patrimoniale e che operano sul mercato come centri di imputazione giuridica indipendenti».

**La dottrina:** Una ricostruzione completa dell'istituto è rinvenibile nell'ampia monografia dell'Auletta il quale dopo aver evidenziato le principali innovazioni portate dal fondo patrimoniale rispetto al previgente istituto del patrimonio familiare osserva in via generale sulle problematiche sin qui evidenziate che «sul giudizio positivo riguardo alla scelta normativa neppure potrebbe influire l'uso distorto che si è, non di rado, fatto dell'istituto, utilizzandolo per sottrarre beni ai creditori del costituente. Questi ultimi rimangono, infatti, tutelati – come per qualsiasi altro atto di disposizione – dall'azione revocatoria, mentre sulla validità dell'istituto non può incidere la possibilità, difficilmente sopprimibile, di un di uso inappropriato» (T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1992, 12). Generale, sebbene per ovvie ragioni meno ampia, è anche la ricostruzione operata da F. CARRESI, *Fondo patrimoniale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Vol XIV, Roma, 1990 ed in tempi recenti da R. QUADRI, *L'attualità del fondo patrimoniale nella recente esperienza giurisprudenziale: brevi riflessioni a margine degli artt. 169 e 170 c.c.* in *Notariato* 6/2025, 608. La problematica del bilanciamento tra la limitazione della responsabilità patrimoniale e la tutela degli interessi della famiglia ha trovato ampio spazio in dottrina. Sempre l'Auletta ha osservato a riguardo che «la normativa volta a regolare la responsabilità dei beni vincolati al fondo patrimoniale è estremamente succinta e del tutto inadatta a fornire risposte sicure alla problematica che la materia suscita. L'unica indicazione a riguardo è fornita, infatti, dall'articolo 170 c.c., secondo il quale il creditore non può soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo se conosceva che il debito era sorto per scopi estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari; il limite che si pone in linea con i caratteri fondamentali dell'istituto qual è il patrimonio di destinazione, è già previsto dalla disciplina previgente (art. 170 c.c. del 1942). Ma la contitolarità che

i coniugi acquistano sui beni vincolati ai bisogni familiari pone, rispetto alla disciplina abrogata, problemi nuovi che si ripercuotono anche sulla responsabilità del fondo; essi non trovano tuttavia – come innanzi rilevato – immediata risposta nella legge, a differenza di quanto accade per i medesimi profili relativi alla comunione legale» (T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1992, 311). Il Quadri analizzando le evoluzioni della giurisprudenza della suprema Corte evidenzia la complessità della questione «concernente la possibilità di includere, tra i “bisogni della famiglia”, le esigenze legate all’attività professionale o imprenditoriale svolta dai componenti il nucleo familiare. Problematica, quest’ultima, resa ancor più dibattuta, attesa la tendenza, riscontrabile nella prassi, da parte di soggetti esercenti attività tali da esporre il proprio patrimonio al rischio di pregiudizi economici, ad utilizzare sovente il fondo patrimoniale quale strumento fraudolento in danno del ceto creditorio. Allorché il fondo patrimoniale sia presente nel contesto dello svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale del coniuge (o dei coniugi), appare evidente come l’interesse dei membri della famiglia a non vedere i beni conferiti nel fondo esposti a possibili pregiudizi derivanti dallo svolgimento di quella stessa attività debba essere bilanciato con quello di coloro i quali, nel rivestire il ruolo di “controparte” del coniuge (o dei coniugi) proprio nell’esercizio dell’attività di quest’ultimo (o di questi ultimi), trarrebbero indubbio vantaggio dal poter fare affidamento anche sui beni costituiti in fondo patrimoniale, al fine di soddisfare eventuali future pretese creditorie. Ad esito di un simile bilanciamento, tuttavia, non sempre le ricostruzioni appaiono convergenti: se, da un lato, una parte della dottrina esclude senz’altro dal concetto di “bisogni della famiglia” le esigenze derivanti dall’attività professionale o imprenditoriale, ancorché esercitata da entrambi i coniugi, dall’altro, alla stregua di una differente opzione ermeneutica si finisce con l’affermare come la latitudine della formula adoperata dal legislatore possa comportare l’inclusione anche dei debiti contratti nell’esercizio di attività economica» R. QUADRI, *L’attualità del fondo patrimoniale nella recente esperienza giurisprudenziale: brevi riflessioni a margine degli artt. 169 e 170 c.c.* in *Notariato* 6/2025, 612. Sulla posizione assunta dalla giurisprudenza critica è la risalente posizione di G. CIAN nella nota di commento a Cass., Sez. III, 07 gennaio 1984, n. 134 in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1985, I, 22 laddove pur premettendo che «è senz’altro da condividere l’assunto secondo cui dei bisogni della famiglia va accolta una nazione ampia, non limitata alle necessità primarie», ha osservato che «deve essere sottoposto a riflessione critica il punto se in tale ampio concetto si debba comprendere anche il soddisfacimento delle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative dei componenti del nucleo familiare e se questo inserimento corrisponde davvero all’invocata tradizione giurisprudenziale di cui si diceva». Se, infatti, prosegue il Cian, «ammettiamo che le attività lavorative vuoi del singolo vuoi dell’intero gruppo familiare (in quanto strumento per produrre redditi su cui si basa il benessere familiare) siano qualificabili come fonti di bisogni della famiglia e quindi possano generare debiti per i quali il fondo patrimoniale può essere espropriato, viene lesa la *ratio* stessa dell’istituto, che è quella di vedere difesa una certa massa patrimoniale, contro i rischi derivanti non solo da sperperi voluttuari ma anche di iniziative economiche avventate e pregiudizievoli». In tempi recenti in senso critico sull’ampiezza della nozione di bisogni della famiglia anche M. DE PAMPHILIS, *I bisogni “insaziabili” della famiglia: presupposti per l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e ripartizione dell’onere probatorio*, in *Famiglia e diritto* 6/2017, 522 secondo il quale «una rilettura, in senso più favorevole al debitore, del requisito oggettivo per l’inespropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale dovrebbe considerare rientranti tra le obbligazioni contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia unicamente quelle intese direttamente all’adempimento dei precitati obblighi, ovverosia finalizzate a dotare la famiglia dei mezzi per il soddisfacimento degli interessi di quei familiari che fanno affidamento sulla sua funzione sociale. Dunque, con riguardo al requisito oggettivo di cui all’art. 170 c.c., le obbligazioni contratte dal coniuge (o dall’unito civilmente) nella propria attività professionale, specie se imprenditoriale (si pensi, nuovamente, alla garanzia prestata in favore della propria società o al contratto di lavoro stipulato con il dipendente), devono presumersi rientranti nel novero dei

“debiti ... contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, salva la prova contraria fornita dal creditore».

## **2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al primo trimestre 2026.**

- 1)** Cass., Sez. I, Ord. 12 luglio 2026 (ud. 19 giugno 2026), n. 23075.  
Concordato preventivo. Rapporti con il giudizio di accertamento del credito.

La procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza ed entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione il cui esito, con la quantificazione dell'importo dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidia concordataria e ciò eventualmente anche in sede di opposizione all'esecuzione.

- 2)** Cass., Sez. Lavoro, 17 luglio 2026 (ud. 3 giugno 2026), n. 23469.  
Esecuzione promossa su titolo di natura giudiziale. Opposizione esecutiva. Limiti.

Nell'ipotesi di esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali ad essi relative nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.

- 3)** Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 23933.  
Precetto. Contestazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori. Rimedi.

In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (e non un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), in quanto attiene alla regolarità formale dell'atto (e non all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata). Poiché il precetto è un atto integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto, l'intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l'analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito.

- 4)** Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 23924.  
Estratto di ruolo. Impugnabilità. Limiti.

L'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile e la cartella di pagamento che non sia stata validamente notificata può essere contestata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza solo tramite il ruolo esclusivamente in presenza di un pregiudizio concreto e attuale riconducibile a tre ipotesi tassative: a) partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici; b) pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione; c) perdita del beneficio della dilazione dei debiti tributari. In difetto di tale allegazione l'azione di accertamento negativo non può essere né iniziata né proseguita, risolvendosi in una richiesta di tutela puramente accademica.

- 5)** Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 23933.  
Decreto ingiuntivo. Irregolarità della notificazione. Opposizione. Rimedi.

La notificazione del decreto ingiuntivo presso un indirizzo PEC non autorizzato di un ente ma comunque riconducibile ad esso integra una ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza. Da tale discende dunque la conseguenza che il rimedio esperibile non è l'opposizione all'esecuzione, bensì l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nel termine previsto dal terzo comma della disposizione.

**6)** Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 23935.

Opposizione all'esecuzione – Competenza *ratione materiae*

Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi soggiacciono alle regole di cui all'art. 27 c.p.c., con la conseguenza che la competenza è radicata nel giudice del luogo dell'esecuzione, restando esclusa l'operatività di diversi criteri, ivi compreso il foro pattizio. Tale criterio, in forza del disposto dell'art. 28 c.p.c. ha carattere inderogabile e prevale su ogni diversa pattuizione delle parti, atteso che il collegamento territoriale con il luogo in cui si svolge l'azione esecutiva risponde ad esigenze di ordine pubblico processuale e di concentrazione delle attività esecutive.

**7)** Cass., Sez. III, 30 luglio 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 24264.

Liquidazione delle spese esecutive. Contestazione. Regime di impugnazione.

L'impugnazione della statuizione del giudice dell'esecuzione sulle spese segue necessariamente il regime del provvedimento che le riguarda. Pertanto l'impugnazione dovrà avvenire con lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso i provvedimenti che rilevano una causa di estinzione tipica e con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. contro quelli di chiusura anticipata senza possibilità di riqualificare l'iniziativa oppositiva in reclamo e viceversa.

**8)** Cass., Sez. III, Ord. 31 luglio 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 24283.

Opposizione del terzo proprietario – Modalità.

In caso di opposizione all'esecuzione promossa dal terzo assoggettato all'espropriazione contro il creditore procedente sussiste litisconsorzio necessario di talché le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono *inutiliter datae* e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado.

**9)** Cass., Sez. I, 10 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24595.

Fondo patrimoniale. Opponibilità ai terzi. Bisogni della famiglia. Nozione.

In tema di fondo patrimoniale la nozione di famiglia ai cui bisogni occorre aver riguardo è solo quella nucleare formata dai coniugi e dai figli a carico essendo esclusa quella allargata costituita anche dai figli maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.

**10)** Cass., Sez. III., Ord. 17 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24678.

Giudizio di divisione endoesecutivo. Rapporto tra la richiesta di vendita del bene e di assegnazione.

Nel giudizio di divisione endoesecutivo l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerarsi fra loro antitetiche con la conseguenza che se una parte avanza inizialmente la prima e poi chiede la vendita in sede di precisazione delle conclusioni il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumere abbandonata la

precedente istanza; allo stesso tempo se dopo la richiesta di vendita una parte chiede l'assegnazione del bene per l'intero con addebito dell'eccedenza alla sua porzione, il giudice non può vendere ma è tenuto a provvedere in conformità della richiesta, salvo la comprovata esistenza di gravi motivi concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi.

**11)** Cass., Sez. III., Ord. 17 agosto 2026 (ud. 2 luglio 2026), n. 24678.

Giudizio di divisione endoesecutivo. Natura dell'ordinanza di vendita.

Qualora durante il corso del giudizio di divisione immobiliare il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 c.p.c. la vendita di beni immobili, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo ma sempre e soltanto quelli del giudizio di divisione sicché il provvedimento in questione emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione ed insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi.

**12)** Cass., Sez. Un. Civ., Ord. 29 agosto 2026 (ud. 14 aprile 2026), n. 24845.

Pignoramento presso terzi. Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

A seguito della riforma dell'art. 549 c.p.c., l'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento non fa stato nei confronti del debitore esecutato ma solo tra creditore e terzo avendo un'efficacia limitata alla fase esecutiva. Pertanto, nell'ipotesi in cui il terzo esecutato sia l'Agenzia delle Entrate il creditore procedente può comunque avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo innanzi al giudice ordinario sebbene la dichiarazione negativa dell'amministrazione finanziaria conservi la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge.

**13)** Cass., Sez. III, Ord. 14 settembre 2026 (ud. 11 giugno 2026), n. 25298.

Provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull'azione civile. Questione di costituzionalità.

Si rimette alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 541, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la condanna del pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile è provvisoriamente esecutiva per legge.

**14)** Cass., Sez. III., Ord. 17 settembre 2026 (ud. 8 settembre 2026), n. 25479.

Riscossione tramite ruolo. Opposizioni esecutive. Legittimazione passiva.

In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.

**15)** Cass., Sez. III., Ord. 18 settembre 2026 (ud. 8 settembre 2026), n. 25508<sup>1</sup>.

Nota di trascrizione. Errata indicazione dei dati catastali. Effetti

La specificazione dei dati catastali è sempre rilevante ai fini della trascrizione pur non essendo indispensabile per la sicura identificazione del bene evincibile anche da altri dati. Pertanto l'errata indicazione del foglio di mappa può precludere all'esatta individuazione del bene laddove l'errore comporti un aggravio di ricerca ragionevolmente non esigibile dal pubblico indifferenziato dei fruitori del servizio di pubblicità nei registri immobiliari ed in contrasto con la funzione di rapido accertamento delle formalità pregiudizievoli al quale è finalizzata detta pubblicità.

**16)** Cass., Sez. III., Ord. 29 settembre 2026 (ud. 24 giugno 2026), n. 29905.

Pignoramento immobiliare. Struttura.

In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato, la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene.

---

<sup>1</sup> Nel trimestre il principio è stato affermato anche da Cass., Sez. III., Ord. 18 settembre 2026 (ud. 8 settembre 2026), n. 25509.